

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 332

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MESSINETTI, PUGLIESE, ALICATA, CAROLEO, LARUSSA, LUCIFERO,  
SANZO, MICELI, CERAVOLO, GALATI, MADIA, FODERARO**

*Annunziata il 30 ottobre 1953*

**Risanamento dei rioni Carmine, Marinella e Macello della città di Crotone**

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Il problema della casa è senza dubbio il più grave, il più angoscioso tra quelli che assillano le popolazioni del nostro paese. È un problema di proporzioni gigantesche, che solo lo Stato può affrontare in maniera seria e concreta, in quanto le finanze dei comuni sono quel che sono e non permettono nessun serio impegno.

È lo Stato, perciò, che deve assumersi l'onere di togliere i cavernicoli dalle tane e di condurre a vita dignitosa e civile le diverse centinaia di migliaia di famiglie che vivono nella miseria più squallida e nell'abbandono più assoluto.

Il problema, dal punto di vista umano e sociale, è così grave, che non ammette dilazioni di sorta; dal punto di vista tecnico e finanziario è molto vasto e molto complesso in tutto il territorio della Repubblica.

Occorrono, per tanto, mezzi adeguati, ma occorre soprattutto un piano pluriennale di costruzioni, unitario e coordinato.

Senza l'adeguatezza dei mezzi e senza una visione unitaria del problema sarà vano attendere quella soluzione, che tutti reclamano e che tutti attendono.

È vero che il Governo, con diverse leggi, ha cercato di dare impulso ed incremento all'edilizia, ma i mezzi messi a disposizione si sono dimostrati inadeguati e, per giunta, non

sono stati destinati secondo la graduatoria dell'urgenza e del bisogno.

Infatti basta consultare i dati dell'ultimo censimento per apprendere che la Calabria, che ha il maggior numero di famiglie alloggiate in grotte ed in baracche e che nella graduatoria del superaffollamento per vano si trova al terzo posto della graduatoria nazionale, è stata la regione che meno ha beneficiato delle provvidenze governative.

È per questo che l'onorevole Pacati, nella sua relazione al bilancio di previsione del Ministero per i lavori pubblici, con grande obiettività, così testualmente si esprime: « L'incremento delle costruzioni non si è verificato secondo i maggiori bisogni del Sud. La Calabria, che è al terzo posto della graduatoria del superaffollamento e con 26.000 famiglie che vivono in grotte, è all'ultimo posto nella graduatoria delle regioni fatta secondo il numero assoluto delle stanze costruite. Qui basta rilevare che l'iniziativa del Governo dovrebbe indirizzarsi decisamente verso il Sud... ».

Ma perché è avvenuto tutto ciò?

Noi pensiamo che tutto ciò sia avvenuto perché, fino ad oggi, è mancata quella necessaria visione d'insieme dell'angoscioso problema, perché è mancato quel piano di costruzioni unico e coordinato, elaborato in base alla

urgenza ed al bisogno delle diverse regioni e delle diverse città.

Onorevoli colleghi, il problema della casa non è, dunque, un problema che interessa solo alcune regioni o solo alcune città: è un problema nazionale.

Però, quando i mezzi non sono sufficienti per intervenire in ugual misura dappertutto e nello stesso tempo, allora è necessario che gli interventi più massicci avvengano, prima che altrove, nelle zone più arretrate e più bisognose. Su questo, pensiamo, che non vi possano essere discordanze di pareri.

D'altro canto, quando, su piano nazionale, si registra una carenza, che si aggira intorno agli otto milioni di vani, richiedere un intervento massiccio per risolvere, sia pure parzialmente, il problema edilizio di una sola città, un certo senso di diffidenza, da parte vostra, onorevoli colleghi, è, forse, pienamente giustificato.

La nostra proposta di legge potrebbe sembrare dettata da gretto regionalismo o, peggio ancora, da sciocco campanilismo. Essa è dettata, invece, da un sano criterio di equità e di giustizia.

Il problema, ripetiamo, è grave dovunque e dappertutto, però non potendolo affrontare in pieno e contemporaneamente in tutto il paese è pur necessario valutare l'urgenza e l'inderogabilità di ciascuno dei casi, che ci si presentano davanti.

Uno di questi casi urgenti e di estrema gravità, costituisce il motivo della presente proposta di legge, che noi sottoponiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione.

Nella città di Crotona, centro industriale e commerciale molto importante della Calabria, il 21 per cento delle famiglie, come risulta dai dati dell'ultimo censimento, vive in luride ba-

racche, fatte di pezzi di legno e di bande di lamiera raccattate tra le immondizie; vive in condizioni igieniche tali da costituire una vergogna per un paese civile.

Questi cittadini, più di un quinto dell'intera popolazione, vivono come le bestie ed insieme alle bestie, in una promiscuità che offende ogni e qualsiasi principio morale. La tubercolosi e le malattie infettive trovano il terreno più propizio, mentre la delinquenza e la prostituzione sono la triste conseguenza della vita vissuta da quella povera gente, ai margini della società civile, in uno stato di miseria e di degradazione le più indescrivibili.

Il risanamento dei quartieri Calmire, Marinella e Macello della città di Crotona è una cosa che s'impone con tutta urgenza e non ammette dilazioni di sorta.

Si tratta di un problema morale e sociale di tale vastità, che nessuna amministrazione comunale potrà mai risolvere coi propri mezzi.

Per il risanamento dei « sassi » di Matera si è fatta una legge speciale e noi l'abbiamo votata con entusiasmo.

Crotona, che divide con la città lucana il triste primato nazionale delle grotte e delle baracche, attende ora dal Parlamento della Repubblica un atto di equità e di giustizia: il risanamento dei suoi tre rioni, dove gli uomini sono condannati alla degradazione più mortificante.

Onorevoli colleghi, dopo queste brevi considerazioni di carattere umano e di carattere sociale, che non ammettono smentita, noi confidiamo che voi vogliate confortare del vostro appoggio e della vostra approvazione la presente proposta di legge che ha lo scopo di togliere dalle tane e di condurre a vita civile oltre dieci mila cittadini italiani.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Al risanamento dei rioni Carmine, Marinella e Macello di Crotone si provvede:

a) con l'abbattimento di tutte le baracche e di tutti i tuguri dei tre rioni;

b) col trasferimento, ove occorra, in nuova sede di quelle parti di detti rioni i cui ambienti siano dichiarati inabitabili;

c) con la costruzione sul medesimo posto, oppure in altra zona della città, di adeguati gruppi di case a tipo popolare;

d) con la riparazione degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unità edilizia e con l'esecuzione delle indispensabili opere pubbliche di carattere igienico.

Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge il provveditore alle opere pubbliche per la Calabria, in relazione alle somme stanziare con la legge medesima, compirà d'intesa con il prefetto di Catanzaro, col sindaco di Crotone, il programma delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti di cui al precedente comma.

Tale programma dovrà anche contenere, ai fini del suo coordinato sviluppo, l'indicazione degli ambienti inabitabili e dei loro occupanti, quella degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione e l'ordine da seguire per lo sgombero degli ambienti inabitabili, tenendo conto del grado d'urgenza e dell'esigenza tecnica di procedere con criteri organici.

### ART. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per il tesoro, approverà, nel termine di tre mesi, il programma formulato e presentato a norma del precedente articolo 1.

Del programma approvato sarà data comunicazione, tramite la Prefettura di Catanzaro, al sindaco di Crotone ed alla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 10 perché, sulla base delle indicazioni in esso contenute, si proceda alle dichiarazioni di inabitabilità ed agli altri adempimenti da compiere in applicazione della presente legge.

### ART. 3.

Il piano di trasferimento o di costruzione sul medesimo posto, menzionato alla lettera b) dell'articolo 1, è compilato a cura del Mini-

stero dei lavori pubblici in armonia alla prevedibile impostazione del piano regolatore generale del comune.

Detto piano di trasferimento o di costruzione sul posto, che avrà valore di piano particolareggiato, è costituito essenzialmente da una planimetria disegnata sulla mappa catastale, in scala non minore di 1:2000, da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano.

Per l'istruttoria e l'approvazione del piano si osserveranno le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

**ART. 4.**

L'approvazione del piano di trasferimento o di costruzione sul posto da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere relative, come pure i lavori per la costruzione di opere di pubblica utilità, nonché degli alloggi nell'ambito del piano medesimo, e gli eventuali altri espropri necessari in dipendenza degli interventi previsti dalla presente legge, sono dichiarati urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

**ART. 5.**

Sono a totale carico dello Stato tutte le opere pubbliche necessarie per l'attuazione del piano di trasferimento o di costruzione sul posto, ivi compresa la costruzione dell'acquedotto e della fognatura.

**ART. 6.**

Il Ministero per i lavori pubblici è autorizzato a costruire a suo carico gruppi di alloggi a carattere popolare nell'ambito del piano di trasferimento o di costruzione sul posto, nei limiti di spesa previsti al successivo articolo 15, da assegnare, a norma dell'articolo 7, a coloro che dovranno sgomberare le baracche e gli ambienti dichiarati inabitabili nei rioni Caimine, Marinella e Macello.

**ART. 7.**

In conformità di quanto previsto nel programma di cui all'articolo 1, il sindaco di Crotona d'intesa col Genio civile, procede gradualmente alla dichiarazione dell'inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e ne or-

dina lo sgombero da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso.

Ogni capofamiglia, cui sia stata notificata l'ordinanza di sgombero, ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione della presente legge sempreché risulti che egli, alla data del 1° gennaio 1953 occupava il locale successivamente dichiarato inabitabile, e si trovi in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti sull'edilizia popolare.

Le domande per l'assegnazione degli alloggi dovranno essere presentate entro due mesi dalla notifica dell'ordinanza di sgombero all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro che le registrerà in apposito protocollo.

#### ART. 8.

Per i lavori da effettuarsi negli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unità edilizia il sindaco ne ingiunge l'esecuzione, entro un congruo termine, secondo la perizia redatta dal Genio civile, sentito l'ufficiale sanitario del comune.

Se l'intimato omette o comunque ritarda ad eseguire i lavori si provvede di ufficio, a cura del Genio civile. La spesa all'uopo sostenuta dallo Stato è recuperata in dieci anni senza interessi, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

#### ART. 9.

Il Genio civile provvede, mediante accreditamenti disposti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche sui fondi stanziati in base al seguente articolo 15, all'abbattimento delle baracche e degli ambienti dichiarati inabitabili. Provvede altresì alla sistemazione generale della zona o delle zone dove sorgeranno le nuove case.

#### ART. 10.

Per l'assegnazione deg'i alloggi è cos'i'uila apposita Commissione, composta dal sindaco di Crotona, che la presiede, da un funzionario del Genio civile, e dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro.

Le assegnazioni saranno fatte previo accerciamento del possesso, da parte dei richiedenti dei requisiti prescritti dal penultimo comma dell'articolo 7, ed in conformità dei criteri stabiliti nel programma.

ART. 11.

Gli assegnatari degli alloggi devono effettivamente occupare gli alloggi stessi entro il termine massimo di un mese dalla data della consegna sotto pena di decadenza.

È fatto ad essi divieto di subaffitto o cessione anche parziale, a qualunque titolo ed in qualsiasi forma. In caso di inadempienza si può far luogo alla revoca della assegnazione.

ART. 12.

I fabbricati costruiti ai sensi del precedente articolo 6 sono dati in consegna per la gestione all'Istituto autonomo per le case popolari di Catanzaro che terrà per essi una contabilità separata. La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un funzionario dell'Intendenza di finanza in rappresentanza del demanio dello Stato.

ART. 13.

Gli assegnatari degli alloggi corrisponderanno un canone annuo di locazione, da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso.

ART. 14.

Gli assegnatari degli alloggi di cui alla presente legge possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi stessi.

Il prezzo della cessione da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici in base al costo di costruzione, potrà essere corrisposto in 35 rate annuali senza interessi.

Gli assegnatari hanno tuttavia il diritto, decorso dieci anni dall'assegnazione, di pagare in qualsiasi momento la quota di capitale ancora dovuta anche in unica soluzione.

Il contratto di compra-vendita sarà stipulato dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo e la gestione dello stabile spetta all'Istituto autonomo per le case popolari di Catanzaro fino a quando non siano stati stipulati i contratti di vendita.

ART. 15.

Per le espropriazioni indicate all'articolo 4 per le opere previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5 ed all'articolo 9, nonché per

le anticipazioni contemplate dall'articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 50.000.000 nell'esercizio 1953-54, per lire 200.000.000 nell'esercizio 1954-55, per lire 250.000.000 nell'esercizio 1955-56 e per lire 200 milioni nell'esercizio 1956-57.

Per l'attuazione delle costruzioni di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 4.500.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 100.000.000 nell'esercizio 1953-54, di lire 600 milioni nell'esercizio 1954-55, di lire 1 miliardo 200.000.000 nel 1955-56, di lire 1 miliardo nell'esercizio 1956-57, di lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1957-58 e di lire 600.000.000 nell'esercizio 1958-59.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

#### ART. 16.

Al maggior onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede nell'esercizio 1953-54 con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 230 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i lavori pubblici per l'esercizio medesimo.

#### ART. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

#### ART. 18.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.